



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 agosto 2017 n.96

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, punto 1), della Legge 12 aprile 2007 n.52;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta 7 agosto 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

CALENDARIO VENATORIO 2017 – 2018

Art. 1

1. L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.
2. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

Art. 2

1. Secondo le disposizioni dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi sono quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, vengono fissate le singole date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe.
2. Su basi tecnico-scientifiche rilevate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento o in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili.

Art. 3

1. L'esercizio venatorio ha inizio il 2 settembre 2017 e termina il 10 febbraio 2018.

Art. 4

1. L'esercizio venatorio è regolato come segue:

- a) 2 settembre 2017 apertura della caccia alla selvaggina migratoria;
 - b) 2, 3, 6 e 9 settembre 2017 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30, da appostamento (spetto); dalle ore 12:00 alle ore 12:30 e dalle ore 19:30 alle ore 20:00 è consentito l'utilizzo del cane per il recupero della selvaggina migratoria abbattuta.
 - c) 17 settembre 2017 apertura generale della caccia dalle ore 7:00;
 - d) 3 dicembre 2017 ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale.
2. L'addestramento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto 2017 nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98.
 3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.
 4. All'appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.
 5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fatto salvo ove diversamente indicato.

Art. 5

1. La caccia è consentita:
 - a) dal 17 settembre al 30 settembre 2017 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:00;
 - b) dall'1 ottobre al 3 dicembre 2017 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
 - c) dall'1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana;
 - d) dall'1 febbraio al 10 febbraio 2018 limitatamente alle specie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del presente decreto delegato;
 - e) dal 17 settembre 2017 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane in numero massimo di n. 2 cani per ogni cacciatore;
 - f) dal 4 dicembre 2017 è vietato l'utilizzo del cane da seguita ad eccezione delle battute al cinghiale e alla volpe.
2. Come forma di caccia è sempre vietata la "posta" alla beccaccia.

Art. 6

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:
 - a) nei giorni 2, 3, 6 e 9 settembre 2017: tortora (*Streptopelia turtur*), ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo e colombaccio;
 - b) dal 17 settembre al 31 dicembre 2017: frosone, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), fringuello, verdone, pispola e allodola;
 - c) dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola e gallinella d'acqua;
 - d) dall'1 febbraio al 10 febbraio 2018: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, cesena, storno, tordo bottaccio e tordo sassello;
 - e) dal 17 settembre al 3 dicembre 2017: fagiano e lepore;
 - f) dal 9 ottobre 2017: chiusura alla femmina del fagiano;
 - g) dal 21 ottobre 2017 al 13 gennaio 2018 nelle giornate di mercoledì e sabato è consentita la caccia in forma collettiva al cinghiale esclusivamente previa adozione, da parte del Congresso di Stato, di apposito Decreto Delegato su proposta dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, che individui le aree adibite alla caccia nonché le norme per l'esercizio della caccia al cinghiale e che contenga, altresì, il piano faunistico venatorio pluriennale di gestione del cinghiale;

- h) la caccia di selezione al cinghiale è consentita secondo le disposizioni del piano faunistico venatorio pluriennale di gestione del cinghiale 2017-2021 e del piano di prelievo annuale.
- 2. In via sperimentale è chiusa la caccia alla starna durante la stagione venatoria 2017-2018.
- 3. In via transitoria è aperta la caccia alla pernice rossa nei giorni 17, 20 e 23 settembre 2017.

Art. 7

- 1. Durante ogni giornata di caccia consentita il cacciatore può abbattere al massimo:
 - a) due fagiani o un fagiano e una lepre o un fagiano e una pernice rossa o una lepre e una pernice rossa;
 - b) 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione di storno e fringuello consentito nel numero massimo di 30 capi;
 - c) 2 capi di beccaccia.

Art. 8

- 1. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.
- 2. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato.
- 3. La selvaggina migratoria deve essere sempre segnata sull'apposito tesserino a fine giornata di caccia in un'unica soluzione.

Art. 9

- 1. La mancata osservanza delle norme sulla caccia durante lo svolgimento dell'esercizio venatorio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

